

*Collegio Geometri
e Geometri Laureati di Padova*



**REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE
PER LA REVISIONE E LIQUIDAZIONE DELLE
SPECIFICHE E L'APPLICAZIONE DEGLI ONERI
PER L'APPOSIZIONE DEL VISTO DI
RAGIONEVOLEZZA SULLE PARCELLE**

Approvazione: Delibera di Consiglio n° 4 del 03.02.2015 punto 8 o.d.g.

A fronte delle incertezze venutesi a creare circa la liquidazione delle parcelle a seguito del Decreto Ministero della Giustizia n. 140 del 20 luglio 2012 (*regolamento per la liquidazione dei compensi professionali di cui all'art.9 del D.L. n. 1 del 24 gennaio 2012, convertito dalla Legge n.27 del 24 marzo 2012*), e delle precedenti deliberazioni assunte in materia, questo Consiglio direttivo:

VISTO

- che nella seduta di Consiglio n. 35 del 28 ottobre 2014, al punto 11 dell'o.d.g., questo Consiglio ha deliberato il "Regolamento per l'applicazione degli oneri per l'apposizione del visto di congruità sulle parcelle".
- che nella seduta di Consiglio n. 02 del 18 dicembre 2014, al punto 1 dell'o.d.g., il Consigliere Dal Zotto, Presidente della Commissione liquidazione specifiche chiese di apportare alcune modifiche al regolamento in modo da renderlo maggiormente aderente alla normativa vigente;
- che la Commissione liquidazione specifiche ha elaborato un nuovo testo, oggi all'esame del Consiglio, che modifica parzialmente quello già approvato;

CONSIDERATO

- che presso il Collegio Geometri e Geometri Laureati di Padova è costituita la Commissione per la revisione e liquidazione delle specifiche, prevista dall'ex-art. 5 della Legge 2 marzo 1949 n. 144;
- che l'ex-art. 6 della Legge 2 marzo 1949 n. 144 fissava, a carico del richiedente la revisione e liquidazione delle specifiche, un contributo in ragione del 3% dell'onorario oltre al rimborso delle spese il cui importo veniva stabilito dal Collegio con opportuna delibera;
- che il Decreto Ministero della Giustizia n. 140 del 20 luglio 2012 ha abolito definitivamente le norme riguardanti le così dette "tariffe" applicabili alle prestazioni professionali dei geometri;

RITENUTO

- di dover regolamentare l'attività della Commissione per la revisione e liquidazione delle specifiche, già prevista dall'ex-art. 5 della Legge 2 marzo 1949 n. 144;
- di dover ridefinire gli oneri dovuti ai sensi dell'ex-art. 6 della Legge 2 marzo 1949 n. 144, in ragione dell'abolizione dei così detti "tariffari" intervenuta con l'entrata in vigore del Decreto Ministero della Giustizia n. 140 del 20 luglio 2012;
- che rientri nelle competenze del Consiglio del Collegio Provinciale deliberare in merito alla presente materia;

Il Consiglio del Collegio con voto espresso favorevolmente all'unanimità dai presenti

DELIBERA

il seguente:

**REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE
PER LA REVISIONE E LIQUIDAZIONE DELLE SPECIFICHE
E L'APPLICAZIONE DEGLI ONERI PER L'APPOSIZIONE
DEL VISTO DI RAGIONEVOLEZZA SULLE PARCELLE**

Art. 1 – Costituzione della Commissione.

Presso il Collegio Geometri e Geometri Laureati di Padova è costituita la Commissione per la revisione e liquidazione delle specifiche, già prevista dall'ex-art. 5 della Legge 2 marzo 1949 n. 144, e s.m.i. la quale deve fornire la massima assistenza ai cittadini e a quei colleghi che si dovessero trovare nelle condizioni di dover valutare la corretta compilazione delle parcelle per l'attività professionale svolta dal geometra o geometra laureato.

Art. 2 – Compiti della Commissione.

Compito della commissione è quello di:

- Liquidare le parcelle relative a prestazioni espletate nel periodo di cui al successivo art. 3 punto a);
- Esprimere il parere "Visto di Congruit " su parcelle relative a prestazioni espletate nel periodo di cui al successivo art. 3 punto b);
- Apporre il "Visto di Ragionevolezza" sulle parcelle relative a prestazioni espletate nel periodo di cui al successivo art. 3 punto c).
- fornire consulenza per la compilazione delle parcelle.

Compito della commissione   anche quello di favorire la costituzione di una "Commissione di studio" per l'esame e interpretazione delle incertezze per compiuta applicazione della normativa e per l'eventuale promozione di emendamenti presso il Consiglio Nazionale dei Geometri.

Art. 3 – Liquidazione e Visti.

Le richieste di esame delle parcelle inoltrate a questo Collegio vengono trattate in modo diverso a seconda della data di inizio delle prestazioni professionali, secondo la seguente casistica:

- a) Prestazioni il cui espletamento sia iniziato antecedentemente alla entrata in vigore della Legge n. 248 del 04 agosto 2006 (*di conversione del cos  detto "Decreto Bersani"*): Dette parcelle sono valutate con la disciplina precedentemente vigente (tariffario L.144/49), come si evince dalla lettura dell'art. 2 del D.L. convertito n. 223 del 04 luglio 2006 e verranno quindi regolarmente "**liquidate**" da questo Collegio; detta liquidazione, quindi, potr  comportare anche la variazione, in difetto od in eccesso, dell'importo risultante dalla parcella oggetto di esame; allegati alla richiesta come d'uso.
- b) Prestazioni il cui espletamento sia iniziato successivamente alla entrata in vigore

della L.n. 248/06 di cui sopra e prima della data di entrata in vigore del D.L. n. 1 del 24 gennaio 2012: Dette parcelle sono ancora valutate con la disciplina di cui alla L. 144/49 (così detta tariffa) ma, per quanto attiene a lavori svolti nell'interesse di privati, non potendo più essere costoro ingiunti a corrispondere gli onorari nella misura così determinata, essendo decaduto l'obbligo del rispetto dei minimi inderogabili, la nostra liquidazione assume il valore di un semplice parere detto **“visto di congruità”**, il quale certificherà una adeguata vicinanza dell'importo esposto in parcella ai così detti minimi tariffari, sia in difetto che in eccesso; allegati alla richiesta come d'uso.

c) Prestazioni il cui espletamento sia iniziato dopo la data di entrata in vigore della Legge n. 1 del 24 gennaio 2012/12: Dette parcelle sono invece subordinate alla nuova disciplina regolamentata dal Decreto Ministero della Giustizia n. 140/12 che non prevede alcuna liquidazione da parte del Collegio, bensì la presenza di un contratto sottoscritto dalle parti, pertanto saranno prese in carico da questo Collegio per la loro valutazione e conseguente rilascio di un semplice parere detto **“visto di ragionevolezza”** solo se complete della seguente documentazione:

c.1) le parcelle inerenti a prestazioni per le quali non è stato sottoscritto alcun contratto, ovvero prestazioni non inizialmente previste nel contratto sottoscritto:

- una dettagliata relazione che descriva lo svolgimento operativo delle prestazioni stesse;
- il contratto qualora presente;
- tutti gli altri allegati d'uso

c.2) le parcelle inerenti a prestazioni per le quali è stato sottoscritto un contratto:

- una dichiarazione che ne motivi la richiesta ex-legge, allegando tutto quanto già previsto al precedente punto c.1);

c.3) le parcelle accompagnate da una richiesta di esame da parte dell'Organo Giurisdizionale demandato alla liquidazione del compenso in opinamento:

- tutti gli allegati d'uso già previsti per la ex-liquidazione delle parcelle.

Art. 4) – Oneri per la liquidazione e per l'apposizione dei visti.

Per l'apposizione dei visti di cui al precedente art.3 (*liquidazione, parere di congruità, parere di ragionevolezza*), sulle parcelle o per l'attività di consulenza in senso lato (*redazione della parcella, interpretazione della normativa, ecc.*), sono dovuti al Collegio dei Geometri, a titolo di rimborso spese da pagare anticipatamente con il deposito in segreteria della documentazione necessaria, le somme da calcolarsi come segue:

1)	Per gli iscritti all'Albo dei Geometri:	
a.	Attività di consulenza su parcelle e/o sugli onorari	gratuita;
b.	Liquidazione ovvero apposizione del visto su parcelle con onorario e spese:	
	<i>b.1 - fino a € 2.000,00:</i>	gratuita
	<i>b.2 - oltre € 2.000,00 e fino a € 5.000,00:</i>	50,00 €
	<i>b.3 - oltre € 5.000,00</i>	1% dell'importo dovuto per onorario e spese

2)	Per i non iscritti all'Albo dei Geometri:	
a.	Attività di consulenza su parcelle e/o sugli onorari	50,00 €/vacazione
b.	Liquidazione ovvero apposizione del visto su parcella sufficientemente documentata:	2% dell'importo dovuto per onorario e spese con un minimo di 50,00 €

Art. 5 – Entrata in vigore.

Il presente regolamento entra immediatamente in vigore dalla data della presente delibera e da quella data saranno abolite tutte le precedenti delibere aventi per oggetto i diritti di liquidazione delle parcelle.

Il Consiglio